

Art. 5.
(Previsioni del PUT)

1. Il PUT costituisce quadro di riferimento per la pianificazione e programmazione territoriale ed urbanistica.
2. La Regione attraverso il PUT conferisce al territorio ed ai relativi sistemi insediativi, rurali ed infrastrutturali, elevati e durevoli livelli di qualità per la sostenibilità dello sviluppo, individuando gli obiettivi e le azioni necessarie, quali la qualificazione e valorizzazione delle bellezze naturali, delle singolarità geologiche, delle peculiarità storico-architettoniche ed insediative, del patrimonio faunistico e floristico-vegetazionale, nonché delle forme del paesaggio rurale. Riconosce inoltre la necessità di integrazione tra tali obiettivi e le azioni volte alla conoscenza, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale della regione.
3. La Regione impiega misure finanziarie per assicurare lo sviluppo sostenibile al territorio stesso.
4. La legislazione e la programmazione di settore saranno congruenti con le scelte del PUT e del PRS e coerenti con le previsioni e gli obiettivi esposti.